

CODICE DI PROCEDURA PENALE

Libro I - Soggetti Titolo VII - Difensore

Art. 107 Non accettazione, rinuncia o revoca del difensore.

1. Il difensore che non accetta l'incarico conferitogli o vi rinuncia ne dà subito comunicazione all'autorità procedente e a chi lo ha nominato.
2. La non accettazione ha effetto dal momento in cui è comunicata all'autorità procedente.
3. La rinuncia non ha effetto finché la parte non risulti assistita da un nuovo difensore di fiducia o da un difensore di ufficio e non sia decorso il termine eventualmente concesso a norma dell'[articolo 108](#).
4. La disposizione del comma 3 si applica anche nel caso di revoca.